



Bruxelles, 11.5.2021  
C(2021) 3361 final

**Comunicazione della Commissione**

**NOTA DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DI  
ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013  
DEL CONSIGLIO**

NOTA DI ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DI  
ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013  
DEL CONSIGLIO

L'Unione europea (UE) attua un regime di misure restrittive (sanzioni) in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. Tale regime di sanzioni è costituito da due atti giuridici: la decisione 2013/184/PESC del Consiglio ("la decisione")<sup>1</sup> e il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio ("il regolamento")<sup>2</sup>. Quest'ultimo atto è rivolto a tutte le persone, le entità e gli organismi soggetti alla giurisdizione dell'UE ("operatori dell'UE")<sup>3</sup>, per i quali crea degli obblighi giuridici.

Con la presente nota<sup>4</sup> si intende fornire orientamenti su alcune disposizioni del regolamento, allo scopo di garantirne l'attuazione uniforme da parte degli operatori dell'UE e delle autorità nazionali competenti (ANC). La nota è presentata sotto forma di risposte alle domande ritenute più probabili e, in caso di ulteriori domande, la Commissione può rivederla o estenderla.

### **1. Quali tipi di sanzioni sono in vigore?**

Il regime di sanzioni comprende sanzioni finanziarie mirate e restrizioni all'ammissione (divieto di viaggio), nonché sanzioni settoriali limitate. Le sanzioni settoriali limitate consistono in un embargo sull'esportazione di armi, in un embargo sull'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, in un embargo sull'esportazione di beni a duplice uso destinati ad essere utilizzati dalla polizia militare e dalla polizia di frontiera in Myanmar e in restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle comunicazioni. È anche vietato fornire addestramento militare e cooperazione militare alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw).

Il regolamento tratta l'applicazione delle sanzioni finanziarie (articolo 4 bis del regolamento; cfr. anche la domanda 3) e di talune sanzioni settoriali. Le sanzioni finanziarie prevedono il congelamento delle attività e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi destinatari delle sanzioni, elencati nell'allegato IV del regolamento ("persone in elenco"). Le sanzioni settoriali previste dal regolamento riguardano taluni divieti

---

<sup>1</sup> Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> Cfr. anche la domanda 2.

<sup>4</sup> La presente nota è stata concepita per essere un documento di orientamento in cui la Commissione chiarisce la sua attuale interpretazione di alcune disposizioni del regolamento. Non aspira a illustrare tutte le disposizioni in maniera esaustiva, né crea obblighi giuridici. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi dei trattati, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti delle istituzioni dell'Unione.

concernenti le attività militari, un embargo sull'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, un embargo sull'esportazione di beni a duplice uso destinati ad essere utilizzati dalla polizia militare e dalla polizia di frontiera in Myanmar e restrizioni all'esportazione di attrezzature per il controllo delle comunicazioni.

## **2. Chi deve conformarsi alle disposizioni del regolamento?**

Le sanzioni dell'Unione creano obblighi giuridici per tutti gli operatori dell'UE relativamente a qualsiasi attività economica esercitata al suo interno. L'articolo 10 del regolamento definisce l'estensione di tale giurisdizione<sup>5</sup>.

Si prevede che le sanzioni dell'UE produrranno effetti in paesi terzi attraverso le pressioni sulle persone in elenco, pur non applicandosi a livello extraterritoriale. In altre parole, non creano obblighi per gli operatori di paesi terzi, salvo qualora conducano l'attività economica almeno in parte all'interno dell'UE.

## **3. Che cosa comportano le sanzioni finanziarie?**

Gli operatori dell'UE devono rispettare l'obbligo di congelare tutte le attività (fondi e risorse economiche) delle persone in elenco e devono inoltre garantire che non metteranno nessun fondo o risorsa economica a disposizione di queste ultime (articolo 4 bis del regolamento). Cfr. anche la domanda 4 e la domanda 5.

In linea di principio, un'attività economica svolta con una persona in elenco comporta operazioni finanziarie. Ciò implicherà verosimilmente un cambiamento della forma dei fondi della persona in elenco (ad esempio, una modifica dell'importo o della collocazione), l'utilizzo delle sue risorse economiche o il renderle disponibili fondi o risorse economiche, tutte cose vietate dal regolamento.

Nell'articolo 1 del regolamento sono definite le nozioni di "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi" e "congelamento di risorse economiche".

## **4. Che cosa significa il congelamento delle attività?**

Il regolamento impone agli operatori dell'UE di congelare i fondi delle persone in elenco. In altre parole, gli operatori dell'UE non devono consentire né partecipare ad alcuna azione che comporti modifiche delle caratteristiche dei fondi tali da consentire l'utilizzo degli stessi (da parte di chiunque). Ciò significa, ad esempio, che una banca dell'UE che detiene i conti di una delle persone in elenco deve impedire qualsiasi trasferimento in grado di modificare la collocazione dei fondi congelati, e che un cittadino dell'Unione che detiene azioni in un fondo d'investimento per conto di una persona in elenco deve impedire qualsiasi modifica in grado di alterare la proprietà delle azioni.

---

<sup>5</sup> Il regolamento si applica nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Il regolamento impone agli operatori dell'UE anche di congelare le risorse economiche delle persone in elenco. In altre parole, gli operatori dell'UE non devono consentire l'uso né partecipare all'uso di tali risorse per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo. In linea di principio ciò significa, ad esempio, che un aeroporto dell'UE non dovrebbe consentire all'aereo di una persona in elenco di effettuare voli, e che un'agenzia immobiliare dell'UE che gestisce le proprietà di una persona in elenco non dovrebbe consentirne la locazione. Tali divieti non si applicano alle risorse idonee esclusivamente all'impiego o al consumo personale, come elettricità e alimenti. In caso di dubbio, cfr. anche la domanda 13.

Si noti che il congelamento delle attività, a differenza della confisca, non incide sulla proprietà dei fondi o delle risorse economiche in questione.

## **5. Che cosa significa il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche?**

Questa disposizione vieta agli operatori dell'UE di mettere fondi o risorse economiche a disposizione direttamente o indirettamente delle persone in elenco, mediante dono, vendita, permuta o qualsiasi altro mezzo, compresa la restituzione delle risorse possedute dalla persona in elenco.

In linea di principio ciò significa che, ad esempio, un'impresa dell'UE non è autorizzata a vendere o fornire prodotti o servizi a una persona in elenco, anche se a fronte di un pagamento adeguato, che un cittadino dell'UE non è autorizzato a lavorare per un'impresa in elenco e che un cittadino di un paese terzo non è autorizzato a effettuare donazioni dal territorio di uno Stato membro a una persona in elenco.

## **6. Esistono obblighi ulteriori che gli operatori dell'UE sono tenuti a rispettare?**

i) Non elusione (articolo 4 octies del regolamento)

Agli operatori dell'UE è vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività che eludono le sanzioni. Tali attività possono comprendere, ad esempio, la gestione di una società di copertura per un'entità in elenco o l'esecuzione di operazioni nell'UE sotto la direzione di una persona in elenco.

ii) Fornire informazioni (articolo 4 sexies del regolamento)

Gli operatori dell'UE sono tenuti a fornire all'ANC qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del regolamento, a trasmettere tale informazione anche alla Commissione e a collaborare con l'ANC in eventuali follow-up. Tali informazioni comprendono i dettagli dei conti congelati (titolare del conto, numero, valore dei fondi congelati) e dei trasferimenti in entrata, i tentativi di eludere il regolamento da parte di clienti o altre persone, la proprietà o il controllo di un'entità non inserita in elenco da parte di una persona in elenco e qualsiasi altra informazione che possa essere utile all'ANC.

Alcuni Stati membri hanno stabilito procedure di comunicazione specifiche. Ulteriori dettagli possono essere forniti dall'ANC. Cfr. anche la domanda 13.

## **7. Come possono gli operatori dell'UE sapere a chi sono destinate le sanzioni?**

I nomi e le informazioni identificative delle persone in elenco figurano nell'allegato IV del regolamento, insieme ai motivi specifici per cui sono state inserite nell'elenco. Il Consiglio dell'UE è responsabile delle modifiche dell'allegato IV, che sono apportate

tramite regolamenti di esecuzione del Consiglio, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU)<sup>6</sup>. I nomi e le informazioni identificative delle persone in elenco sono anche riportati nella mappa delle sanzioni dell'UE<sup>7</sup> e nella banca dati delle sanzioni finanziarie<sup>8</sup>, entrambe accessibili liberamente online.

A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento, le persone in elenco sono persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), delle forze di polizia e della polizia di frontiera del Myanmar coinvolte in azioni e politiche oggetto del regime di sanzioni; altre persone fisiche e giuridiche, entità od organismi coinvolti in azioni e politiche oggetto del regime di sanzioni; persone giuridiche, entità od organismi collegati alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw); nonché altre persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a loro associati.

### **8. Per quanto riguarda le entità possedute o controllate da persone in elenco, le sanzioni si applicano anche nei loro confronti?**

Le sanzioni dell'UE sono destinate direttamente solo alle persone elencate nell'allegato IV del regolamento e devono essere congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da tali persone in elenco. Gli operatori dell'UE devono pertanto prestare molta attenzione quando interagiscono con entità possedute o controllate da una persona in elenco.

Ad esempio, se un'entità X è posseduta o controllata da una persona in elenco, è presumibile che tale controllo si estenda a tutte le attività nominalmente di proprietà dell'entità X. Pertanto gli operatori dell'UE sono tenuti a congelare tutti i fondi e le risorse economiche dell'entità X ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento. L'entità X può ottenere la revoca del congelamento di alcune o di tutte le proprie attività se dimostra che non sono di fatto controllate dalla persona in elenco<sup>9</sup>.

Inoltre, se l'entità X è posseduta o controllata dalla persona in elenco, agli operatori dell'UE è anche proibito mettere fondi o risorse economiche a disposizione dell'entità X. Verrebbero considerati come messi indirettamente a disposizione della persona in elenco in violazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento, salvo che si possa ragionevolmente stabilire, caso per caso, utilizzando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, che tali fondi o risorse economiche non saranno utilizzati dalla persona in elenco o a suo vantaggio.

---

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>

<sup>7</sup> <https://www.sanctionsmap.eu/>

<sup>8</sup> <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>

<sup>9</sup> Parere della Commissione, del 19 giugno 2020, sull'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (C(2020 4117 final): [https://ec.europa.eu/info/files/200619-opinion-financial-sanctions\\_it](https://ec.europa.eu/info/files/200619-opinion-financial-sanctions_it)

## 9. Come si determina la presenza di proprietà o controllo?

### a) Proprietà<sup>10</sup>

Se la persona in elenco detiene oltre il 50 % dei diritti di proprietà dell'entità X o detiene una partecipazione maggioritaria nell'entità X, allora tale entità è considerata come posseduta da tale persona.

### b) Controllo<sup>11</sup>

Qualora la persona in elenco soddisfi uno dei seguenti criteri non esaustivi, si considera che essa controlli l'entità X, da sola o sulla base di un accordo con altri azionisti o terzi, a meno che si possa determinare il contrario valutando caso per caso:

- (a) avere il diritto o esercitare la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo dell'entità X;
- (b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo dell'entità X rimasti in carica durante l'esercizio finanziario pertinente e quello precedente;
- (c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci dell'entità X, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta entità;
- (d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'entità X, sulla base di un accordo concluso con detta entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o nel suo statuto, qualora la legge che disciplina detta entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
- (e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto<sup>12</sup>;
- (f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività dell'entità X;
- (g) gestire l'entità X su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
- (h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie dell'entità X.

## 10. Ci sono eccezioni alle sanzioni finanziarie?

Il regolamento contiene una serie di eccezioni<sup>13</sup> (deroghe) alle sanzioni finanziarie.

---

<sup>10</sup> Cfr. le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive del 4 maggio 2018 (8519/18), disponibile all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Anche, ad esempio, tramite una società di copertura.

<sup>13</sup> Le eccezioni alle sanzioni dell'UE assumono normalmente la forma di deroghe o esenzioni. Le deroghe implicano che un'azione soggetta a restrizioni (vietata) può essere condotta solo dopo che l'ANC ha concesso l'autorizzazione. Le esenzioni implicano che una restrizione non si applica quando lo scopo

Queste deroghe consentono lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati e/o di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone in elenco. La deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'ANC pertinente<sup>14</sup>, che può essere concessa solo a determinate e rigorose condizioni:

- **esigenze specifiche:** se lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche sono necessari: per soddisfare le **esigenze di base** di una persona in elenco e dei familiari a carico di tale persona fisica, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui ipotecari, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; per coprire le **spese legali o straordinarie** della persona in elenco<sup>15</sup>; per garantire la **normale gestione o la custodia** dei fondi o delle risorse economiche congelati; o per essere utilizzati per **scopi ufficiali** di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale (articolo 4 ter del regolamento);
- **aiuti umanitari:** se lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche sono necessari per fornire aiuti umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o evacuazioni dal Myanmar/Birmania (articolo 4 quinquies bis del regolamento; cfr. anche la domanda 11);
- **decisioni:** se lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati è prescritto da determinate decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse anteriormente alla data o in alcuni casi dopo l'imposizione delle sanzioni, solo se non vanno a favore della persona in elenco e se il loro riconoscimento non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato (articolo 4 quater del regolamento);
- **contratti antecedenti:** se un pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta prima della data di inserimento della persona in elenco nell'allegato IV, a condizione che i fondi o le risorse economiche siano usati per un pagamento da parte di una persona in elenco e che il pagamento non sia effettuato a una persona in elenco né vada a suo vantaggio (articolo 4 quinquies del regolamento).

I richiedenti potenziali possono chiedere alla propria ANC di fornire orientamenti al fine di individuare i documenti necessari e le procedure in essere per ottenere un'autorizzazione.

Inoltre l'articolo 4 quinquies, paragrafi 3 e 4, del regolamento consente l'accredito di conti congelati e il versamento di interessi o altri profitti, di pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o obbligazioni antecedenti alla data di inserimento della persona in elenco

---

dell'azione coincide con lo scopo dell'esenzione; di conseguenza, le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione possono procedere senza indugio all'azione.

<sup>14</sup> Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dalla concessione dell'autorizzazione.

<sup>15</sup> L'ANC decide, caso per caso, quali spese possono essere considerate "straordinarie".

nell'allegato IV e di pagamenti dovuti nell'ambito di determinati tipi di decisioni (giudiziarie, amministrative o arbitrali) emesse o applicabili in uno Stato membro, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Si tratta di un'eccezione al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone in elenco e non richiede l'autorizzazione preventiva dell'ANC. Gli operatori dell'UE devono tuttavia informare l'autorità competente pertinente in merito a qualsiasi operazione effettuata a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, e rispettare l'articolo 4 sexies del regolamento. Cfr. anche la domanda 6.

### **11. Che cosa comporta la deroga umanitaria?**

Le sanzioni dell'UE non sono intese a ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria. La deroga umanitaria stabilita all'articolo 4 quinquies bis del regolamento mira ad affrontare e ridurre al minimo gli ostacoli potenziali alla prestazione di assistenza umanitaria. Permette di svincolare o mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone in elenco, a condizione che siano necessari unicamente per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o evacuazioni dal Myanmar/Birmania. A tal fine è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'ANC.

Secondo il diritto internazionale umanitario, l'articolo 214, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi umanitari di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità, gli aiuti umanitari devono essere forniti senza discriminazioni. L'individuazione delle persone in stato di necessità deve essere effettuata sulla base di tali principi e, una volta effettuata, non è necessario alcun controllo dei beneficiari finali che sono in stato di bisogno.

### **12. Che cosa succede in caso di mancato rispetto del regolamento da parte degli operatori dell'UE?**

L'articolo 8 del regolamento impone agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili e di garantirne l'esecuzione. Tali sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, generalmente rientrano nel diritto penale e/o amministrativo.

### **13. Dove possono trovare ulteriori informazioni gli operatori dell'UE?**

Le sanzioni dell'UE devono essere attuate dagli Stati membri, che sono anche responsabili della verifica della loro applicazione. La Commissione europea sostiene e garantisce l'attuazione uniforme delle sanzioni in tutta l'UE e ne controlla l'esecuzione da parte degli Stati membri.

Un elenco delle ANC e dei relativi recapiti, insieme a quelli della Commissione europea, figura nell'allegato II del regolamento.